

## DOCUMENTO INFORMATIVO SULLA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)

### PREMESSA

L'introduzione dell'art. 1, comma 168 lett. a), della Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017 (Legge di Bilancio 2018), in vigore dal 1 Gennaio 2018, ha modificato le previsioni di cui all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 252/2005, ed ha aggiunto al citato articolo i commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies.

Per effetto di tali disposizioni l'intera disciplina dell'istituto in commento è ora contenuta, a regime, nel sopra citato articolo 11 del decreto 252 essendo stati contestualmente abrogati, dal comma 168 della suindicata legge di Bilancio 2018, le previsioni contenute nella Legge di Bilancio 2017 che regolamentavano la RITA in via sperimentale.

### OBBIETTIVI E SOGGETTI AVENTI DIRITTO

La RITA persegue la finalità di offrire, tramite le forme pensionistiche complementari in regime di contribuzione definita, un sostegno finanziario ai lavoratori iscritti alle forme pensionistiche complementari di cui al Decreto lgs. n. 252/2005. Essa consiste nella erogazione frazionata del montante accumulato sulla base dei requisiti di seguito indicati.

Con decorrenza 1 Gennaio 2018, i requisiti da possedere al momento della presentazione dell'istanza, per effetto delle nuove disposizioni sono i seguenti:

- 1) cessazione dell'attività lavorativa;
- 2) raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i cinque anni successivi alla cessazione della attività lavorativa;
- 3) anzianità contributiva minima nel sistema di previdenza obbligatoria di 20 anni;
- 4) cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari;
- 5) non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto.

Fermi restando i requisiti di cui sopra, ai sensi dell'art. 11 comma 4 bis del d.lgs 252/2005, la rendita anticipata è riconosciuta altresì ai lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e che maturino l'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla cessazione della attività lavorativa.

Diversamente da quanto previsto dalla disciplina previgente non è più necessario il rilascio di apposita attestazione da parte dell'INPS, in aggiunta ai requisiti di cui sopra per accedere alla RITA.

### DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA' DI EROGAZIONE

Per la richiesta della RITA è necessario presentare al fondo pensione la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità dell'aderente in corso di validità ;
- b) attestazione della cessazione del rapporto di lavoro anche tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- c) attestazione del possesso della anzianità contributiva prevista anche tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. 445/2000;
- d) modulo per Rendita Integrativa Temporanea Anticipata-RITA.

Il Fondo pensione verificherà la sussistenza dei requisiti e l'erogazione della RITA avverrà dal momento dell'accettazione della richiesta fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Quindi la RITA potrà essere richiesta congiuntamente all'APE volontaria o in via esclusiva. L'importo richiesto a titolo di RITA è liberamente determinato dall'Aderente e potrà riguardare in tutto o in parte il montante accumulato.

Qualora l'Aderente non utilizzi l'intera posizione individuale a titolo di RITA, conserverà il diritto di usufruire delle ordinarie prestazioni in capitale e rendita sulla porzione residua di montante individuale, che continuerà ad essere gestita dal Fondo.

La porzione di montante di cui si chiede il frazionamento continuerà ad essere mantenuta in gestione dal Fondo così da poter beneficiare anche dei relativi rendimenti.

Le rate da erogare verranno ricalcolate di volta in volta, tenendo conto delle variazioni dovute all'andamento finanziario degli attivi nei quali il montante destinato alla RITA è stato investito.

La periodicità di erogazione della RITA è su base trimestrale.

In caso di decesso dell'iscritto in corso di erogazione della RITA, il montante in fase di accumulo seguirà le regole previste per il riscatto per premorienza ex art.14, comma 3, d.lgs 252/2005.

#### COSTI

Non sono previsti costi a carico dell'aderente che intenda usufruire della Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).

#### REGIME FISCALE

La parte imponibile della rendita, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.

Le somme erogate a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1 Gennaio 2007.

#### ALTRE CARATTERISITCHE

E' data all'iscritto la facoltà di revoca dell'erogazione della RITA.